

CRONACHE, NOTE E COMMENTI

Estratto dalla Rivista
RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO
XLIV (1984), n. 1

ROMA

CULTURA GIURIDICA E CIRCOLAZIONE LIBRARIA
NEL MEZZOGIORNO MEDIEVALE D'ITALIA

Dal 26 al 31 ottobre 1983 si è tenuto ad Erice presso il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana il VI corso della Scuola superiore di archeologia e civiltà medievali dell'Università di Palermo, diretta da Francesco Giunta. Il corso, dedicato quest'anno a temi storico-giuridici, è stato organizzato da Manlio Bellomo dell'Università di Catania.

Esemplari per il metodo, ricche di spunti originali e spesso punteggiate da dati inediti, le lezioni di Stephan Kuttner (University of California di Berkeley), di Antonio García y García (Università di Salamanca), di Guglielmo Cavallo, di Ennio Cortese, di Alessandro Pratesi e di Domenico Maffei (Università di Roma), di Andrea Romano e Lucia Sorrenti (Università di Messina), di Anna Laura Trombetti (Università di Bologna), di Horst Enzensberger (Università di Bamberg), di Manlio Bellomo e di Giuseppina Nicolosi Grassi (Università di Catania), di André Guillou (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi), di Vera von Falkenhausen (Università di Pisa), di Henry Bresc (Università di Parigi), di Dieter Simon (Università di Frankfurt am Main). Di altissimo livello la discussione per la partecipazione di insigni storici del diritto.

L'intero lavoro svolto dai convenuti alla settimana di Erice è valso a mettere in luce da un lato le radici bizantine dell'Europa moderna e dall'altro il processo di «rilatinizzazione» della cultura meridionale, attraverso l'assorbimento della civiltà bizantina nella rinascita civiltà europea e la formazione di un nuovo *ius commune* ad opera dei pontefici romani, dei legislatori laici e della scienza giuridica, che da Bologna si espande per l'intero continente. Questa vasta analisi di un momento di non facile lettura, qual'è quello del trapasso del mondo bizantino del Sud d'Italia nell'area culturale europea, condotto con estremo impegno, è destinata a costituire un punto di riferimento obbligato per chi vorrà accostarsi alla storia del meridione dell'XI e del XII secolo.

Ed è degno di nota che un tale corso si sia svolto presso il Centro, intitolato alla memoria di un grande fisico e diretto da un altro fisico di fama internazionale, il professore Antonino Zichichi, che accoglie di regola studiosi di scienze sperimentali. È un segno ed un recupero di quell'unità della scienza che tende a ricostituirsi dopo la grande frattura del passato.

Nelle lezioni, esauritesi in un solo intervento o divise in due parti,

l'intera materia è stata articolata con riguardo ai documenti giudiziari e notarili, ai codici ed alla scuola.

Ha aperto il corso Domenico Maffei con una relazione sui codici conservati presso la Biblioteca del Collegio di Spagna di Bologna, che ammontano a 289, di cui 110 studiati dallo stesso Maffei e da Ennio Cortese. È subito apparso evidente che, per la conoscenza delle scuole di diritto di Padova, Bologna, Napoli e Roma e della loro struttura (in particolare i docenti e gli insegnamenti) e più in generale per la conoscenza dell'intera cultura giuridica del Quattrocento italiano, i codici della Biblioteca del Collegio di Spagna costituiscono elementi indispensabili per lo studioso. Per quanto riguarda l'area meridionale (la lezione del Maffei aveva come tema specifico *Testimonianze manoscritte di giuristi meridionali nella Biblioteca del Collegio di Spagna*) sono stati individuati, fino ad oggi, sei manoscritti provenienti da Napoli, di cui non sono pervenute altre copie. Alcuni di essi sono lezioni raccolte dagli studenti. Fra costoro il Maffei ha ricordato Leonetto Cicinello ed il figlio Scipione. Di nobile casato fedele agli Aragonesi, Leonetto fu studente a Napoli intorno agli anni 1430-35 e seguì ed annotò le lezioni di Girolamo Guidobaldi, mentre tra i maestri del figlio appare Antonino D'Alessandro.

Tali presenze nello Studio partenopeo dimostrano come l'attività didattica non fu da meno rispetto a quella pratica nel mondo giuridico meridionale.

Guglielmo Cavallo (*La circolazione libraria di testi greci di diritto civile nel Mezzogiorno medievale*) ha preso in esame i manoscritti meridionali redatti nei secoli X e XI per verificarne l'importanza nell'elaborazione del diritto in Italia e nella formazione della scuola di Bologna, e per rilevare altresì l'influenza del diritto bizantino sul normanno ed il rapporto tra il primo e il diritto longobardo. Allo stato attuale della sua ricerca, Cavallo ha individuato dieci manoscritti per l'età bizantina, ventitré per l'età normanna e nove per l'età svevo-angioina, notando che la distribuzione cronologica e geografica dei manoscritti (quest'ultima individuata in base alla scrittura) rispecchia quella della documentazione privata. Infatti, per tutto il periodo bizantino non vi sono manoscritti giuridici né documenti privati prodotti in Sicilia né in Campania. I dieci codici relativi a tale epoca si distribuiscono tra la Calabria, la Puglia e la Basilicata, con qualche incertezza per quest'ultima regione. Nell'epoca normanna si ha, invece, in Sicilia un rilevante numero di documenti pubblici e privati come di libri di diritto. Dei nove manoscritti compilati nell'età sveva e all'inizio di quella angioina, tre sembrano doversi attribuire alla Calabria o alla Sicilia (tra questi il codice contenente le costituzioni di Federico II), quattro alla Puglia, mentre tre sono di incerta attribuzione, ma certamente non pugliesi. Nella seconda parte della lezione, l'oratore si è soffermato sull'ambiente in cui furono compilati i codici e sulla loro funzione, ipotizzando, per il primo,

l'esistenza di «botteghe» tenute da notai per insegnare il mestiere più che scuole vere e proprie, e, per la seconda, un interesse più teorico e letterario che pratico.

André Guillou (*Giurisprudenza e consuetudini finanziarie nella Sicilia bizantina*) ha esordito tracciando un quadro storico dell'Italia del VI secolo e descrivendo i rapporti che l'imperatore Maurizio aveva con i suoi funzionari in Italia e con lo stesso papa Gregorio Magno. Guillou ha poi evidenziato che l'amministrazione finanziaria bizantina in Italia costituiva un settore speciale. L'esarca, benché fosse il rappresentante più importante dell'autorità imperiale, scelto tra i più alti dignitari della corte, tanto da essere investito di una parte della sacralità imperiale e da godere di grandissimi poteri (nominava tutte le cariche, giudicava in materia civile e penale, erogava le spese militari, guidava l'esercito, interveniva negli affari ecclesiastici) era tuttavia escluso dalla amministrazione delle finanze, devoluta all'ex prefetto d'Italia, che dipendeva dal conte del Patrimonio per la provincia d'Italia. La Sicilia costituiva un'amministrazione a parte. L'isola, infatti, non rientrava nella zona di competenza dell'esarca, ma era amministrata da un pretore, che risiedeva a Siracusa, e dipendeva dal questore del Palazzo dell'imperatore; e ciò realizzava un rapporto più immediato con Costantinopoli. Dallo stesso pretore dipendevano le finanze. La Sicilia, una delle più ricche province bizantine, costituiva in tal modo una specie di dominio imperiale. Attraverso lo studio di alcune vicende giudiziarie, tratte da documenti d'archivio, Guillou delinea la figura del pretore in Sicilia, l'importanza e la considerazione in cui era tenuto per la sua carica e le sue responsabilità, nonché i controlli cui era sottoposto soprattutto quale amministratore delle finanze. Prima di entrare in carica, il pretore firmava una *cautio*: un riconoscimento di debito corrispondente alla somma delle imposte che avrebbe dovuto esigere. Anche i governatori delle province erano soggetti alla *cautio* che veniva consegnata all'esarca e custodita nell'archivio. Particolarmente severo era il sistema punitivo in materia finanziaria. Le cronache ci tramandano pene notevolmente dure inflitte sia ai contribuenti sospettati di evasione sia ai funzionari disonesti. Anche il *defensor*, responsabile del patrimonio pontificio in Sicilia, dipendeva, per l'amministrazione fiscale, da Costantinopoli, essendo necessaria la conferma della nomina vescovile da parte del *questor palatii*.

Vera von Falkenhausen ha ampliato il tema delle sue lezioni (*Giudici e notai greci nel regno normanno-svevo*) tracciando un quadro generale del diritto vigente nell'epoca. Nel 1050 l'Italia bizantina era divisa in due parti: una di lingua e cultura greca, con diritto bizantino, soggetta al patriarca greco, comprendeva la Calabria, la Terra d'Otranto e la Basilicata; l'altra, costituita dalla Puglia centro-settentrionale, di cultura latino-longobarda, soggetta alla Chiesa di Roma, osservava il diritto longobardo nei rapporti di famiglia e in campo penale, mentre d'impron-

ta bizantina era il diritto pubblico. I governatori delle province erano funzionari di Costantinopoli residenti a Bari, la capitale. Di questo periodo si conoscono pochi documenti finanziari, relativi per lo più a controversie immobiliari. Il governatore, che proveniva dalla carriera militare, aveva facoltà di giudicare ed esercitava tale funzione con l'assistenza di esperti, notai e giudici. Nulla vi è di certo sui luoghi dove si tenevano le udienze.

Con l'avvento del regno normanno, al declino della vita giuridica e amministrativa delle province si contrappone lo splendore della corte di Ruggero II. In essa si parlava e si scriveva in greco, ma la cultura sottesa, di cui sono tipici rappresentanti Cristodulo e Giorgio d'Antiochia, non era bizantina, anche per la rilevante presenza araba. La formazione del regno, con l'inserimento delle ex province bizantine e dei ducati longobardi, portò al prevalere dell'elemento latino e della sua lingua. Alla fine del regno di Ruggero II e poi con i due Guglielmi, mentre i latini entrano nell'amministrazione centrale e gli specialisti arabi avanzano nelle carriere finanziarie, i greci vengono a poco a poco emarginati e per mantenere qualche posizione nella vita pubblica, sono costretti al bi-trilinguismo. La corte di giustizia, istituita all'interno della *Magna Curia Regis*, si compone di tre giudici: due latini ed uno greco, lo *judex tarentino*, che nei documenti più importanti usa la lingua latina. Nel periodo svevo gli stessi notai greci si esprimono ormai in latino, come ad esempio Giovanni de Otranto. Tale essendo la situazione linguistica nell'ambiente dei giuristi (notai e giudici) greci che conoscono ed usano il latino al pari dei loro colleghi latini, la Falkenhausen chiude le sue lezioni ponendo una domanda: perché il *Liber Augustalis* è stato tradotto in greco?

Dieter Simon, nel suo intervento su *Argumentationsformen byzantischer Juristen*, ha tracciato un parallelo tra la logica e la tecnica del giurista bizantino e quelle in uso nel mondo moderno occidentale, rilevandone le profonde differenze, anzi le forme diametralmente opposte. Nella cultura bizantina, in mancanza di proprie basi teoriche, il diritto è ampiamente influenzato da principi tratti da altri campi del sapere, quali le scienze naturali, la morale, la logica, come dimostra la mancanza di una precisa terminologia tecnica. Ne deriva uno spiccato individualismo nelle esegesi e nelle argomentazioni giuridiche, spesso confortate dalla notevole capacità professionale del singolo giurista, ma inidonee a suggerire soluzioni improntate a criteri obiettivi di giustizia.

Cultura giuridica e amministrazione nel Regno normanno-svevo è il tema svolto da Horst Enzensberger. La tesi dello studioso è che il giurista del *Regnum* prima dell'istituzione dell'Università di Napoli svolse essenzialmente il compito di collaboratore all'organizzazione amministrativa dello Stato. Ma non mancò, come può desumersi sia dalle sentenze dei tribunali e dai privilegi reali sia dai rescritti papali, il tentativo di elaborare concetti giuridici e di pervenire alla soluzione di problemi tipici del meridione d'Italia come i rapporti fra il rito greco e il rito latino.

Henri Bresc (*Egemonia e vita del diritto nello specchio del consumo siciliano del libro, 1290-1500*) si è occupato della diffusione dei libri di diritto nella Sicilia medievale, dove la produzione loro superò di gran lunga quelle delle altre discipline. Attraverso ricerche d'archivio sono state individuate 162 biblioteche siciliane con 2.600 opere, metà delle quali è costituita da libri di diritto. La scienza giuridica prevale, pertanto, in maniera schiacciante sugli altri studi: la scolastica (11%), la pietà (12%), la medicina (8%), i classici (9%), la grammatica (4%), la letteratura medievale (5%). La tendenza alla specializzazione nel campo del diritto si accentua con la stampa. I 218 libri a stampa, acquistati tra il 1480 e il 1500, sono per il 66% libri di diritto. In così grande interesse dell'uomo di cultura per il diritto, Bresc scopre un fenomeno singolare: il pubblico siciliano si volge verso il diritto romano, verso gli ambienti bolognesi e senesi, mostra particolare attenzione per le norme sulla successione (testamento, fidecommesso), sulla dote, sulla stipulazione del matrimonio, sulle servitù prediali e per gli affari del notariato. Ma nella cultura dell'uomo siciliano si scoprono delle assenze inquietanti: le biblioteche palermitane sono quasi prive di autori siciliani. Tranne pochissime eccezioni, non compare nessuno dei canonisti ancora esistenti in Sicilia né degli studiosi del diritto feudale, che pur furono numerosi. I problemi non sono affrontati e risolti con risposte concrete elaborate da siciliani, ma ricevono soluzioni concepite in astratto ad opera dei dottori di Napoli, di Siena e di Bologna. Manca, infine, qualsiasi commento alle consuetudini delle città ed alle costituzioni del Regno. Questa «schizofrenia» del mondo culturale siciliano deriva dalla concezione che il possesso del libro di diritto è esso stesso simbolo di quel potere e di quel prestigio di cui gode il giurista siciliano grazie alla posizione economica raggiunta con la pratica forense e con l'esercizio delle cariche amministrative.

Antonio García y García ha descritto minutamente i *Manuscriptos iuridicos medievales de la Catedral de Messina* appartenenti a quel materiale documentario che dopo la rivolta del 1674 gli spagnoli sequestrano portandolo prima a Palermo e quindi in Spagna, dove quei manoscritti si conservano presso la Biblioteca Nazionale di Madrid. Questi codici presentano un particolare interesse non solo per il diritto canonico, contenendo due esemplari del *Decretum* di Graziano, compilazioni ed opere di canonisti quali Bartolomeo da Brescia, Bartolomeo da Pisa, Nicolò Tedeschi, ma anche per il diritto civile (glosse al *Digestum vetus* anteriori ad Accursio, *distinctiones* di Ugolino e *quaestiones* di Azzone e di altri giuristi).

Alessandro Pratesi trattando del *Notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia* distingue due aree: i ducati costieri tirrenici e la Longobardia minore. Nei primi si nota la sopravvivenza della curia che è documentata soprattutto nelle carte napoletane non anteriori al secolo IX. L'ordinamento curiale prevede un *primarius*, che è il capo dell'organizzazione, un *tabularius* (l'archivista) e i *discipuli*, tutti abilitati alla

redazione degli atti. La *completio* però deve essere apposta esclusivamente dal curiale, pena l'invalidità del documento, che si presenta sotto una sola tipologia, quella della *charta*. Dell'Italia meridionale longobarda si sono conservati documenti più antichi. Quelli anteriori alla caduta del regno longobardo presentano degli elementi atipici rispetto a quelli del periodo dei principati, come ad esempio una forma di *completio* con la sottoscrizione del rogatario, che talvolta è un ecclesiastico e che il documento beneventano successivo non avrà. Tuttavia la scarsità delle carte pervenute non consente, per il periodo ducale, una definizione completa della loro scrittura e della figura del notaio, che è invece ben precisata nel periodo dei principati. Nell'area longobarda, la tipologia dell'atto presenta due forme ben distinte: la *cartula* ed il *memoratorium*. Nella prima la figura del rogatario emerge solo nella *rogatio*, il notaio non sottoscrive. La fede pubblica è affidata alla sottoscrizione dei testimoni tra i quali si cercano, tuttavia, a partire dal secondo decennio del secolo IX, giudici e notai. Il *memoratorium* appare nell'Italia meridionale longobarda nella prima metà del secolo IX con funzione di documento accessorio e per avere validità sembra che dovesse essere sottoscritto da un notaio. Tuttavia, rileva il Pratesi, si conoscono *memoratoria* privi di sottoscrizione ma con una dichiarazione del notaio di avere scritto l'atto e di essere stato presente alla contrattazione. Nell'XI secolo si va precisando una struttura nuova del documento risultante dalla fusione dei primi due, che assumerà il termine di *scriptum*, nel quale l'opera del notaio viene assumendo un rilievo sempre maggiore. Finalmente le costituzioni di Melfi (1231) definiscono la figura del notaio, fissando, tra l'altro, il numero di questi per le singole località, l'obbligatorietà della nomina regia e, cosa più rilevante, la necessità della presenza del giudice ai contratti per la validità dell'atto. Ciò sembrerebbe togliere ogni capacità certificatrice al notaio. In realtà è però sempre questi che assicura la fede pubblica e che conserva le imbreviature trasmettendole al proprio successore. Con la *constitutio* di Federico II siamo ormai nell'ambito dell'*instrumentum*, benché con ritardo rispetto al nord. Con la fine dell'età federiciana la differenza con l'*instrumentum* dell'Italia settentrionale è solo formale e la storia del notariato dell'Italia meridionale diviene storia del notariato italiano, anche se la struttura documentaria rimane diversa.

Particolarmente interessante per l'area siciliana lo studio di Lucia Sorrenti su *Diritto comune, diritto regio e consuetudini cittadine in un inedito formulario notarile siciliano del Quattrocento*, che si conserva presso l'Archivio di Stato di Messina e che fa riferimento a documenti notarili del 1300 e del 1400. Dallo studio del manoscritto, ancora in atto, la Sorrenti ha evidenziato tre diverse componenti: diritto comune, consuetudinario e regio. Per quanto riguarda il primo, la relatrice ha riscontrato nelle formule, pur modellate sulla tradizione tosco-bolognese, un rispetto per la tradizione romana maggiore di quello osservato in altre

zone d'Italia. Tra gli esempi citati è l'istituto della manomissione: nei documenti siciliani non è riconosciuto ancora alla schiava il ruolo di parte contraente, non avendo la stessa capacità di agire; i contraenti sono il manomissore ed il notaio. Al diritto consuetudinario si fa ricorso soprattutto nel campo familiare, successorio ed anche in quello commerciale e marittimo. La normativa regia, infine, trova larga applicazione nella prassi notarile.

Le lezioni di Manlio Bellomo hanno avuto ad oggetto la figura di Roffredo Beneventano (*Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*). Nella prima parte sono stati passati in rassegna i pochi manoscritti noti dei lavori esegetici di Roffredo sul *Codex*. Si è osservato che alcuni di questi manoscritti non documentano l'attività di Roffredo ma piuttosto quella di Carlo di Tocco e Roffredo; si è osservato anche che nei rimanenti manoscritti Roffredo è testimoniato in modo sporadico, segno che i frammenti delle sue *lecturae* erano riportati su codici fondamentalmente destinati a raccogliere altre opere. Questo secondo gruppo di manoscritti è stato arricchito dalla segnalazione di ulteriori codici finora non identificati.

Nella seconda parte la relazione si è sviluppata centrando l'attenzione su due codici che, viceversa, rispetto a quanto detto prima, documentano in modo ricco e talvolta programmaticamente totale alcune *lecturae* di Roffredo sul *Codex*. La maggior parte del materiale contenuto nei codici summenzionati riporta al periodo più tardo della vita di Roffredo, agli anni immediatamente successivi al 1234, al tempo cioè della presenza di Roffredo alla corte pontificia; al tempo, anche, in cui Roffredo è sicuramente attivo come avvocato in quella corte. In uno di questi codici in particolare è identificabile un *apparatus* di glosse in origine appartenute a *lecturae* diverse, ma poi selezionate e *recollectae* da un ignoto allievo che costantemente si firma con tre punti disposti a triangolo. In rapporto a queste osservazioni sui codici scoperti, il relatore ha posto il problema della scuola in cui le *lecturae* dovettero essere tenute. Ha avanzato l'ipotesi che Roffredo possa avere insegnato in una scuola non ufficiale, cioè non riconosciuta formalmente e da lui stesso tenuta aperta negli ambienti della curia, per un addestramento di tipo superiore agli ecclesiastici e laici impegnati in attività forense. In particolare sosterebbero questa ipotesi alcune circostanze: un *canone* certamente falso attribuito al concilio di Lione del 1245 che tuttavia dovrebbe essere stato falsificato in rapporto ad una situazione di fatto esistente intorno a quegli anni, come ha rilevato Peter Herder; un documento del 17 febbraio 1236 in cui Roffredo è detto *iuris civilis professor*; una diretta testimonianza contenuta nell'*apparatus recollectus*, in una glossa nella quale l'ignoto allievo parla espressamente di un'attività didattica di Roffredo. Nella parte finale della relazione sono state messe in luce alcune delle caratteristiche del pensiero giuridico di Roffredo.

La complessa tematica del convegno si è arricchita con l'autorevole intervento di un insigne studioso americano, Stephan Kuttner, che ha trattato dei rapporti fra i canonisti bolognesi e i napoletani (*Lo studio bolognese, la Curia romana ed i canonisti del Mezzogiorno: alcuni profili scientifici*). Il relatore ha incisivamente disegnato le figure di giuristi quali Simone da Bisignano, Rufino, Roffredo Beneventano, Goffredo da Trani e Nicolò Tedeschi, ricostruendone la personalità con spunti originali e inediti.

Illuminanti per la conoscenza dell'insegnamento giuridico nella Napoli del XV secolo sono state le lezioni di Ennio Cortese (*Giuristi napoletani fra Quattrocento e Cinquecento*).

Il relatore ha inteso dimostrare che l'insegnamento nella città partenopea ebbe un'ininterrotta continuità, non sempre individuata, ad onta della discontinua attività didattica della università che, almeno fino alla riapertura ufficiale sotto Ferrante d'Aragona (1465), fu più volte costretta ad interrompere le lezioni a causa delle alterne vicende storiche. Non mancarono infatti *lecturae* tenute da studenti con periodicità mentre l'università era inattiva. Tuttavia solo nella seconda metà del secolo, in piena cultura umanistica, grazie anche all'interessamento diretto della corona, lo *studium* acquista una vitalità pari a quella dei grandi centri europei. In particolare è nel diritto canonico che i giuristi esprimono la loro rinnovata cultura in un richiamo costante alla realtà quotidiana. La scienza giuridica «napoletanizzata» emerge da questa integrazione del diritto comune con la pratica dei tribunali, che quei giuristi ci hanno tramandato con le ampie raccolte delle sentenze.

Giuseppina Nicolosi Grassi ha tratteggiato la figura di *Benvenuto da Morcone vescovo e professore*, sulla scorta di un manoscritto vaticano dell'*Infortiatum*. Benvenuto, che fu nominato vescovo di Caserta nel 1322, insegnò per molti anni, lasciando del suo insegnamento tracce nel manoscritto: glosse che nello stesso codice si aggiungono, integrandole, a quelle di giuristi precedenti. Le preferenze di Benvenuto vanno al diritto patrimoniale, al processo ed al diritto penale. Assai vivo il suo interesse per la realtà e la pratica con le quali confronta la *regula iuris*.

Su due giuristi siciliani del Quattrocento: Antonio e Giacomo Bonanno si è svolta la lezione di Andrea Romano. I Bonanno, d'origine borghese, dall'alta Italia, dove si sono laureati, tornano in Sicilia con lo scopo di mettere a frutto il titolo di studio inserendosi nell'apparato amministrativo. Antonio, al quale è concessa dal viceré una *provisio regia legendi*, insegna diritto a Trapani. Giacomo è chiamato ad una delle magistrature più prestigiose, quella di *magister rationalis*: una formazione scientifica ed un *curriculum* che ripetono uno schema comune ai giuristi siciliani.

La vita e le opere del giurista messinese Andrea Barbazza (1410-1479), che svolse la sua attività principalmente a Bologna, risaltano nella relazione di Anna Laura Trombetti Budriesi (*Andrea Barbazza: un*

giurista messinese tra mondo bolognese e Mezzogiorno d'Italia). Da modeste origini, Andrea Barbazza, docente ed avvocato, raggiunse una solida posizione economica e sociale, divenendo uno dei giuristi più ricercati del tempo sia a Bologna, dove aveva anche conseguito la laurea nel 1439, sia in altre città. Tra le sue opere meritano particolare menzione, oltre a quelle esegetiche, sia canonistiche che civili (*additiones* ai commentari ai *Tres Libri* di Bartolo e agli *Usus feudorum* di Baldo), una *quaestio* inedita (oggi presso la Biblioteca del Collegio di Spagna) e quattro volumi di *consilia*.

CRISTINA GRASSO

Archivio di Stato di Catania